



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, ha emesso, all'udienza del 12.12.2018 ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 597 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2014

tra

CASTIELLO ANNA nata il 01.04.1942 rappresentata e difesa dall' Avv.to Teodolinda Stocchetti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: indebito previdenziale

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La ricorrente in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. SO n. 20041553 e che l'Inps le comunicava con nota del 23.10.2013 di averle corrisposto somme maggiori non spettanti in relazione al periodo dal 01.01.2003 al 30.11.2003, "per variazione dei dati di calcolo" e " per rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi" ai sensi dell'art.41 della legge 335/95" per l'importo di euro 48.195,37- esponeva che con successiva nota la somma veniva rideterminata in euro 39.099,34; che, operava l'art.13 della legge 421/91 e che l'istante aveva, per gli anni oggetto del ricalcolo, sempre presentato dichiarazioni dei redditi attraverso modello Unico e pertanto, l'errore sul calcolo era imputabile solo all'Inps. Concludeva come in atti.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS contestando l'avverso assunto e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

Il Tribunale osserva.

Va, innanzitutto, rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'indebito scaturisce dalla percezione, da parte della ricorrente, nel periodo in esame, di un importo a titolo di pensione di reversibilità superiore a quello spettante per incumulabilità con altri redditi – nella specie vitalizio reversibile da cariche pubbliche- ai sensi dell'art.1 co.41 della legge 335/95.

L'Inps quantificava come indebita la somma di euro 39.099,34, come precisato nella seconda nota inviata alla ricorrente.

L'art. 13 della legge 412/ 91 recita: “*Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.*”

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza....”.

Inoltre, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (Cass. 8 ottobre 2007 n. 21019; Cass Sez. L, Sentenza n. 12097del17/05/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14347del 2010).

Nel caso di specie, l'Inps verificava che nelle emissioni reddituali inviate dalla ricorrente tramite CAF non era stata dichiarata la percezione anche del vitalizio reversibile da cariche pubbliche, che non risultava nemmeno nel Casellario dei Pensionati (cfr. doc, in atti).

Ebbene, parte ricorrente non ha provato, come era suo onere, di avere comunicato all'Inps la percezione del predetto vitalizio, e, dunque, ha omesso di comunicare un “fatto” incidente sulla

misura della pensione in godimento, cui consegue la ripetibilità delle somme ai sensi dell'art.13 comma 1 sopra citato.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Inps che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese oltre Iva e cpa, come per legge, se dovute;

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 12.12.2018

Il giudice
dott.ssa Nunzia Tesone